

412.106.16

**Regolamento del Consiglio dello IUFFP
concernente gli emolumenti dell'Istituto universitario
federale per la formazione professionale
(Regolamento degli emolumenti IUFFP)**

del 17 febbraio 2011 (Stato 1° agosto 2011)

Approvato dal Consiglio federale il 10 giugno 2011

*Il Consiglio dell'Istituto universitario federale per la formazione professionale
(Consiglio dello IUFFP),*

visto l'articolo 33 capoverso 3 dell'ordinanza IUFFP del 14 settembre 2005¹,
emana il seguente regolamento:

Art. 1 Principio e campo d'applicazione

¹ Il presente regolamento stabilisce gli emolumenti percepiti dall'Istituto universitario federale per la formazione professionale per le sue offerte di formazione e altri servizi.

² Non rientrano sotto il presente regolamento le prestazioni commerciali di cui all'articolo 48a della legge del 13 dicembre 2002² sulla formazione professionale (LFPr).

Art. 2 Applicabilità dell'ordinanza generale sugli emolumenti

Per quanto il presente regolamento non preveda altrimenti, si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004³ sugli emolumenti.

Art. 3 Cicli di formazione

¹ La tassa d'iscrizione per i cicli di formazione ammonta a 150 franchi.

² Gli emolumenti per i cicli di studio con diploma e i cicli di studio con certificato sono stabiliti in funzione dei punti ECTS che possono essere conseguiti nell'ambito dei cicli di studio. Per ogni punto ECTS è percepito un emolumento di 30 franchi.

³ L'emolumento semestrale per il ciclo di studio master ammonta a:

- a. 900 franchi per la variante studio a tempo pieno;
- b. 600 franchi per la variante studio a tempo parziale.

RU 2011 3255

¹ RS 412.106.1

² RS 412.10

³ RS 172.041.1

⁴ Per le prestazioni supplementari sono percepiti i seguenti emolumenti:

- a. attività di esaminatore durante la lezione di prova determinante per il conseguimento del titolo di studio: 100 franchi;
- b. attività di esaminatore per il lavoro di diploma: 100 franchi;
- c. attività di esaminatore per la tesi di master e la relativa difesa: 150 franchi.

Art. 4 Procedura di computo

¹ Per la procedura di computo di competenze acquisite al di fuori dei cicli di formazione regolamentari (procedura VAE) è percepito un emolumento.

² Nell'ambito dei cicli di studio con diploma e dei cicli di studio con certificato, l'emolumento ammonta a 30 franchi per ogni punto ECTS computato.

Art. 5 Formazioni continue e altre offerte di formazione

¹ Gli emolumenti per le formazioni continue e per le altre offerte di formazione sono calcolati sulla base della contabilità analitica.

² L'emolumento per i corsi di formazione continua e per le altre offerte di formazione destinate ai responsabili della formazione professionale ammonta al massimo a 400 franchi per mezza giornata di formazione.

³ L'emolumento per i cicli di formazione continua varia da 400 a 1000 franchi per ogni punto ECTS che può essere acquisito nell'ambito del ciclo di formazione.

⁴ Non sono riscossi emolumenti per le offerte di formazione continua proposte dalla Confederazione, dai Cantoni o dalle organizzazioni del mondo del lavoro, nonché per le altre offerte di formazione importanti per la gestione della formazione professionale o che sono assolate in vista dell'esercizio di un'attività di pubblico interesse. Si tratta nella fattispecie di:

- a. offerte per la formazione di periti d'esame nelle procedure di qualificazione della formazione professionale (art. 47 LFPr⁴);
- b. formazioni continue per l'attuazione di riforme della formazione professionale.

Art. 6 Servizi

¹ Gli emolumenti per i servizi sono stabiliti in funzione del tempo richiesto.

² La tariffa oraria varia da 100 a 300 franchi a seconda delle conoscenze specifiche del personale incaricato.

Art. 7 Diritto previgente: abrogazione

Il Regolamento degli emolumenti IUFFP del 22 settembre 2006⁵ è abrogato.

Art. 8 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 2011.

⁵ [RU 2006 5697]

